

Prevenzione e contrasto del bullismo - Linee guida per il sistema di gestione per la scuola e le organizzazioni rivolte ad utenti minorenni

Preventing and combating bullying - Guidelines for the management system for schools and other organisations attended by minors

La presente prassi di riferimento individua i criteri per prevenire e contrastare il bullismo. Il documento si applica a tutti gli istituti scolastici e formativi, di ogni ordine e grado, statali e non statali, paritari e non paritari.

La prassi di riferimento si applica anche alle attività assimilabili alla scuola (ad esempio, centri di formazione professionale, centri diurni, convitti, centri sportivi-ricreativi, centri giovanili e così via) o altre strutture rivolte a utenti minorenni.

Pubblicata il 1 agosto 2018

ICS 03.100.01





© UNI
Via Sannio 2 – 20137 Milano
Telefono 02 700241
www.uni.com – uni@uni.com

Tutti i diritti sono riservati.

I contenuti possono essere riprodotti o diffusi (anche integralmente) a condizione che ne venga data comunicazione all'editore e sia citata la fonte.

Documento distribuito gratuitamente da UNI.

PREMESSA

La presente prassi di riferimento UNI/PdR 42:2018 non è una norma nazionale, ma è un documento pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012, che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise all'interno del seguente soggetto firmatario di un accordo di collaborazione con UNI:

ACCREDIA – ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Via Guglielmo Saliceto, 7/9

00161 Roma

su iniziativa di:

STUDIO LEGALE MONTEMARANO

Via di Santa Costanza, 27

00198 Roma

La presente prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo “Prevenzione e contrasto del bullismo”, condotto da UNI, costituito dai seguenti esperti:

Emanuele Montemarano - Project Leader (Studio Legale Montemarano)

Filippo Grisolia (Tribunale di Milano e Ministero di Giustizia)

Virginia Kaladich (FIDAE)

Paola Ottolini (ISRE – Istituto Internazionale Salesiano di Ricerca Educativa)

Stefania Pinton (CSQA)

Emanuele Riva (ACCREDIA)

Elisabetta Scala (MOIGE)

La presente prassi di riferimento è stata ratificata dal Presidente dell'UNI il 31 luglio 2018.

Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i “prodotti della normazione europea”, come previsti dal Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI.

Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione della presente prassi di riferimento, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione.

SOMMARIO

INTRODUZIONE	4
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	5
3 TERMINI E DEFINIZIONI	6
4 PRINCIPIO	7
5 REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTIBULLISMO	8
5.1 GENERALITÀ	8
5.2 POLITICA ANTIBULLISMO.....	9
5.3 PIANO DELLA VIGILANZA	10
5.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI BULLISMO	10
5.5 PIANO ANNUALE ANTIBULLISMO CON OBIETTIVI MISURABILI.....	11
5.6 TRASPARENZA APPLICATA AL BULLISMO	12
5.7 SISTEMA SANZIONATORIO ANTIBULLISMO	12
5.8 PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI RELATIVE AL BULLISMO	12
5.9 COMMISSIONE ANTIBULLISMO	13
5.10 PIANO DI FORMAZIONE ANTIBULLISMO	13
5.11 AUDIT ANTIBULLISMO.....	14
APPENDICE A – RACCOMANDAZIONI PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DI TERZA PARTE (CERTIFICAZIONE) ALLA PRESENTE PRASSI DI ORGANIZZAZIONI RIVOLTE AD UTENTI MINORENNI	15
APPENDICE B – ESEMPIO DI POLITICA ANTIBULLISMO.....	16
APPENDICE C – ILLUSTRAZIONE DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE ITALIANA, RICONDUCIBILI AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO.....	18
APPENDICE D – ESEMPIO DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ANTIBULLISMO.....	21
APPENDICE E – ESEMPIO DI PIANO FORMATIVO: MASTER ANTIBULLISMO PER OPERATORI SCOLASTICI	23

APPENDICE F – CHECK LIST PER L’AUDIT DIRETTO A VERIFICARE L’APPLICAZIONE DELLA PRASSI DI RIFERIMENTO	27
APPENDICE G – PROGETTO RISE: LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE DEI MINORI ALL’INTERNO DI STRUTTURE EDUCATIVE/RICREATIVE	31

INTRODUZIONE

Il contesto socio-culturale e mediatico, con il quale i minori dell'epoca contemporanea devono confrontarsi, presenta tali caratteristiche di complessità, da richiedere un'analisi specifica in ogni realtà in cui le organizzazioni scolastiche e formative operano allo scopo di definire in modo sistematico gli impegni conseguenti ed i compiti particolari di tutti coloro che sono coinvolti nella formazione e nella gestione dei minori, affinché possano essere all'altezza del difficile compito loro affidato, in particolare dotandosi di strumenti efficaci per prevenire e contrastare i comportamenti riconducibili al bullismo, nelle sue tante e diverse manifestazioni.

La presente prassi di riferimento è orientata a mettere in atto misure adeguate per assicurare il rispetto del superiore interesse del minore, come chiaramente enunciato a livello internazionale dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Tale obiettivo può essere realizzato solo se le principali agenzie educative, la famiglia nonché la scuola o altra organizzazione rivolta ad utenti minorenni, svolgono il loro compito formativo tenendo conto della realtà socio-esistenziale dei destinatari della loro attività.

Gli alunni in età infantile ed adolescenziale, che affrontano il mondo contemporaneo, non di rado vivono situazioni esistenziali di disagio, che emergono anche nel contesto scolastico; la loro giovane età li rende costitutivamente fragili e non in grado di operare il necessario discernimento dinanzi al mare di informazioni e contenuti di ogni tipo ai quali si trovano esposti e che ogni giorno rischia di travolgerli. Tale realtà socio-culturale, non a caso descritta come "liquida" dal sociologo Baumann, non consente alla scuola o altra organizzazione rivolta ad utenti minorenni di lasciare indefinite o sottintese le modalità di attuazione del progetto educativo, con particolare riferimento alle azioni da intraprendere per tutelare i minori da situazioni e condotte violente, dal punto di vista fisico o morale, o comunque dannose per lo sviluppo della loro personalità.

L'utilizzo di dispositivi elettronici e delle tecnologie digitali, nonché della rete World Wide Web, anche per finalità didattiche, rende indispensabile l'adozione per docenti e discenti delle necessarie precauzioni, affinché i minori siano tutelati anche dai nuovi rischi di aggressione e di violenza alla loro personalità in formazione, provenienti da soggetti operanti sulla rete.

L'adozione della presente prassi di riferimento è importante per individuare i rischi ai quali i minori sono esposti ed assicurare una gestione operativa in grado di eliminarli e/o ridurli, tenendo conto anche del rischio legale per i vari operatori che lavorano a contatto con minorenni. Dinanzi alle sempre più numerose azioni, sia di carattere civile che penale, nei confronti degli addetti della scuola e delle altre attività che ospitano minori, tenuti alla vigilanza sugli stessi per *culpa in vigilando*, appare fondamentale per i dirigenti scolastici e per le altre figure di riferimento del settore scolastico, nonché per gli operatori di tutti gli altri settori interessati al bullismo, agire in via preventiva e costruire all'interno delle attività che ospitano minorenni una serie di procedure in grado di dimostrare, rispetto ai fatti di bullismo, il corretto agire delle organizzazioni e dei loro addetti e quindi l'assenza di responsabilità legale.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prassi di riferimento individua i criteri per prevenire e contrastare il bullismo attraverso l'utilizzo di un sistema di gestione antibullismo.

Il documento si applica a tutti gli istituti scolastici e formativi, di ogni ordine e grado, statali e non statali, paritari e non paritari.

La prassi di riferimento si applica anche alle attività assimilabili alla scuola (ad esempio, centri di formazione professionale, centri diurni, convitti, centri giovanili, centri sportivi, centri ricreativi e così via) e comunque in generale a tutte le organizzazioni rivolte ad utenti minorenni.

Nel presente documento i riferimenti espliciti alla prevenzione e contrasto del bullismo nelle scuole possono essere quindi estesi a tutte le altre organizzazioni, di natura non scolastica, che ospitano minori.

NOTA La presente prassi di riferimento è concepita per essere applicabile in qualunque Paese del mondo, integrando la disciplina legislativa in vigore nelle varie aree geografiche.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La presente prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (G.U. Serie generale n. 127 del 03-06-2017)

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Carta sociale Europea del Consiglio d'Europa, 18 ottobre 1961, riveduta il 3 maggio 1996

UNI EN ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario

UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti

UNI EN ISO 19011 Linee guida per gli audit di sistemi di gestione

UNI ISO 31000 Gestione del rischio - Principi e linee guida

UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 1: Requisiti

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni di cui alla UNI EN ISO 9000 e i seguenti:

3.1 alunno: Persona che frequenta con regolarità una scuola.

3.2 bullismo: Aggressione o molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima¹.

NOTA Da tale definizione legislativa si evince che le componenti del bullismo sono:

- l'intenzionalità;
- la persistenza nel tempo;
- l'asimmetria della relazione fra il bullo e la vittima.

Il fenomeno si manifesta spesso in presenza di testimoni, di un gruppo reale o virtuale, piccolo o grande. È un'aggressività agita per acquisire potere e visibilità all'interno del gruppo: il bullo individua una vittima più debole e si fa forte di questo squilibrio per affermarsi di fronte agli altri.

Nel bullismo gli attori sono ben definiti e sono rappresentati dal bullo, dai gregari, dalla vittima e dagli osservatori. Spesso le azioni prevaricatrici, si sviluppano tra persone della stessa scuola o della stessa compagnia, tra soggetti che si conoscono tra loro. Gli episodi, si verificano prevalentemente in classe, a scuola, nei gruppi sportivi o altri luoghi e avvengono in tempi precisi: nella pausa di ricreazione, nel tragitto da casa a scuola, negli spogliatoi del centro sportivo, ecc.².

3.3 cyberbullismo: Forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo³.

NOTA Nel cyberbullismo possono essere coinvolte persone di tutto il mondo anche non conosciute. Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo e circolare in qualunque orario in rete, rimanendo sui siti anche a lungo. In tale fenomeno esiste un alto livello di disinibizione del cyberbullo: egli infatti attua delle cose che

¹ Definizione contenuta nell'articolo 1, comma 2 della Proposta di Legge 3139 del 2016 (recante il titolo "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo") non più presente nel testo definitivo della Legge 29 maggio 2017 n. 71, recante, invece, il titolo "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

² Moige e Polizia di Stato, Guida "Giovani ambasciatori contro il bullismo e il cyberbullismo per un web sicuro".

³ Definizione contenuta nell'articolo 1, comma 2 della vigente Legge 29 maggio 2017 n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

nella vita reale sarebbero più contenute, forse anche perché il suo potere è accresciuto dall'invisibilità e dal fatto che egli non può vedere concretamente gli effetti delle sue azioni⁴.

3.4 educatore: Persona che svolge, all'interno della scuola o altra organizzazione rivolta ad utenti minorenni, un ruolo educativo verso l'alunno/minore, sia quale docente che con altri incarichi di natura educativa o pedagogica.

3.5 familiare: Persona che esercita la responsabilità educativa sui minori, secondo le leggi del luogo.

3.6 minore: Persona che non ha compiuto la maggior età.

3.7 organizzazione rivolta ad utenti minorenni (organizzazione): Struttura che accoglie minorenni o altra entità che svolge attività educative, ricreative o formative quali centri di formazione professionale, centri diurni, convitti, centri sportivi-ricreativi, centri giovanili, carceri minorili, ecc.

3.8 rischio: Possibilità che si verifichino condotte di bullismo o cyberbullismo nei confronti di un minore e possibilità di danno alla personalità del minore.

3.9 scuola: Istituzione, riconosciuta dallo Stato che fornisce stabilmente un servizio educativo e formativo rivolto ad alunni.

4 PRINCIPIO

La prassi di riferimento definisce le caratteristiche per un sistema di gestione diretto ad affrontare e prevenire il rischio di comportamenti violenti nei confronti di minori e di condotte dannose alla formazione della loro personalità.

L'approccio alla prevenzione ed al contrasto al bullismo descritto nella presente prassi di riferimento è basato sul modello PDCA (Plan-Do-Check-Act) proprio dei sistemi di gestione, al fine di consentirne la compatibilità e l'integrazione con i più recenti sistemi di gestione e sul "Risk-based-thinking" o approccio al rischio.

La prassi di riferimento richiede un approccio basato sul rischio per determinare l'istituzione, l'attuazione, il mantenimento, il tipo ed estensione dei controlli e il continuo miglioramento del sistema di gestione.

La presente prassi di riferimento può fornire alle organizzazioni rivolte ad utenti minorenni le linee guida per:

- applicare in modo efficace e sistematico le prescrizioni di legge sul bullismo e sul cyberbullismo, nei Paesi, come l'Italia, che hanno legiferato in tal senso;
- individuare gli specifici rischi di bullismo esistenti all'interno dell'organizzazione, anche tenendo conto del contesto territoriale e sociale di riferimento;

⁴ Moige e Polizia di Stato, Idem.

- ottenere un'eventuale certificazione indipendente di parte terza sull'efficacia delle misure antibullismo attuate;
- comunicare con efficacia all'esterno le proprie strategie antibullismo;
- rafforzare la fiducia delle famiglie e della società nei confronti delle scuole e delle altre organizzazioni che ospitano minori;
- favorire un approccio multidisciplinare al contrasto del bullismo.

La prassi di riferimento si completa con le seguenti Appendici che non contengono requisiti, ma linee guida per l'efficace applicazione della stessa:

- APPENDICE A: Raccomandazioni per la procedura di valutazione di conformità di terza parte (certificazione) alla presente prassi di organizzazioni rivolte ad utenti minorenni
- APPENDICE B: Esempio di Politica Antibullismo
- APPENDICE C: Illustrazione dei reati previsti dalla legge italiana, riconducibili al bullismo ed al cyberbullismo
- APPENDICE D: Esempio di regolamento della Commissione Antibullismo
- APPENDICE E: Esempio di piano formativo: master antibullismo per operatori scolastici ed altre figure interne ed esterne di supporto
- APPENDICE F: Modello di check list per l'audit diretto a verificare l'applicazione della prassi di riferimento
- APPENDICE G: Progetto RISE: Linee Guida per l'applicazione di un programma di intervento per la promozione del benessere dei minori all'interno di strutture educative/ricreative

5 REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTIBULLISMO

5.1 GENERALITÀ

L'efficace attuazione di un sistema di gestione antibullismo richiede il rispetto dei seguenti requisiti (attribuiti nel testo a seguire alle scuole, ma riferibili a tutte le organizzazioni che ospitano minorenni), che è necessario di rispettare anche ai fini di ottenere una eventuale valutazione di conformità (certificazione) alla presente prassi di cui all'Appendice A:

1. definizione e divulgazione, da parte della scuola o della diversa organizzazione che applica la prassi, di una "politica antibullismo" con la chiara assunzione degli impegni assunti verso l'utenza in ordine alla prevenzione ed al contrasto del bullismo;
2. predisposizione di un "piano della vigilanza" all'interno degli ambienti della scuola o della diversa organizzazione che applica la prassi, in grado di garantire la costante e corretta vigilanza sui minori, anche in relazione alle diverse fasce di età;

3. predisposizione ed aggiornamento annuale di un documento di “valutazione dei rischi di bullismo”, tenendo conto dei risultati di una preliminare analisi del contesto di riferimento, del territorio in cui opera la scuola o l'organizzazione non scolastica che applica la prassi, della tipologia di utenza, della fascia d'età dei minori, delle statistiche dell'ultimo periodo (almeno ultimo triennio) riferite a fatti di bullismo;
4. definizione periodica di un “piano antibullismo” coerente con i risultati della valutazione dei rischi e diretto a promuovere sia la prevenzione che il contrasto dei fenomeni di bullismo;
5. comunicazione all'utenza ed a tutte le altre parti interessate delle azioni adottate per garantire la prevenzione ed il contrasto del bullismo, secondo il principio della “trasparenza applicata al bullismo”;
6. definizione di un “sistema sanzionatorio antibullismo”, che preveda adeguate regole di comportamento e relative sanzioni (nel rispetto delle leggi del luogo) verso i minori che commettono atti di bullismo e di cyberbullismo;
7. definizione di una “procedura per l'individuazione e la gestione delle criticità relative al bullismo”, diretta a consentire a tutti gli interessati una segnalazione, anche in forma riservata, relativa a possibili atti di bullismo e tenere sotto controllo le misure attuate per prevenire o gestire le criticità;
8. nomina di una “Commissione Antibullismo” rappresentativa di tutte le parti interessate, minori e genitori compresi, con il compito di verificare l'effettivo rispetto, da parte della scuola o dell'organizzazione non scolastica che applica la prassi, degli impegni assunti contro il bullismo e di garantire la prevenzione del bullismo, il monitoraggio dei comportamenti dell'organizzazione rispetto al bullismo ed il contrasto dei fenomeni di bullismo che si siano effettivamente verificati;
9. adozione e periodico aggiornamento di un “piano di formazione antibullismo”, per garantire la formazione, l'aggiornamento, il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutte le componenti in materia di bullismo;
10. svolgimento periodico di “audit antibullismo”, sia in forma programmata che a sorpresa, in modo tale da individuare eventuali situazioni critiche e verificare lo stato delle misure antibullismo programmate, nonché di monitorare lo stato della qualità relazionale all'interno dell'organizzazione, con specifico riferimento all'attitudine del contesto a prevenire e contrastare il bullismo.

Nei successivi punti sono sviluppati i singoli requisiti sopra elencati.

5.2 POLITICA ANTIBULLISMO

La scuola o l'organizzazione non scolastica che applica la prassi deve adottare e rendere pubblico un documento nel quale si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e di contrasto del bullismo previste nella presente prassi, oltre a quelle eventualmente previste dalle leggi del luogo.

Il documento (vedere Appendice B della presente prassi di riferimento) può illustrare in termini generali quali sono i particolari obiettivi, politiche e strategie posti alla base del proprio sistema antibullismo, anche in relazione al contesto territoriale e sociale di riferimento.

Se è disponibile un sito web della scuola o dell'organizzazione, la politica antibullismo dev'essere chiaramente visibile e facilmente accessibile dalla home page del sito. Altrimenti la politica antibullismo deve essere resa pubblica mediante affissione nelle sedi fisiche dell'organizzazione, eventualmente indicando siti web di enti di riferimento

5.3 PIANO DELLA VIGILANZA

La scuola deve garantire la corretta vigilanza sugli alunni all'interno dell'ambiente scolastico e negli spazi esterni nei quali si svolge l'attività didattica, con le seguenti modalità:

1. definizione di un piano per la vigilanza degli alunni, con particolare riferimento ai momenti critici della giornata scolastica, in cui è più facile che gli alunni rimangano incustoditi (es. entrata, uscita, riconsegna al termine delle lezioni, intervallo, cambio dell'ora, ecc.);
2. il piano della vigilanza deve indicare con chiarezza quali addetti della scuola sono preposti alla vigilanza sugli alunni ed in quale postazione debbano essere presenti;
3. il piano della vigilanza deve tenere conto della diversa fascia d'età degli alunni ed in particolare assicurare che gli stessi, in particolare quelli di più piccola età anche in relazione alle leggi del luogo (es. minori di 14 anni in Italia, rispetto al reato di abbandono di minori) non siano mai lasciati incustoditi;
4. in caso di alunni particolarmente esposti al rischio bullismo, il piano della vigilanza deve prevedere misure particolari, se quelle generali non sono sufficienti per garantire la massima protezione dell'alunno esposto al rischio di molestie all'interno della scuola;
5. rispetto alla vigilanza nei locali adibiti a spogliatoio, la sorveglianza dev'essere organizzata in modo tale da essere rispettosa della riservatezza degli alunni;
6. un piano specifico per la vigilanza dev'essere predisposto per le uscite didattiche e le gite scolastiche ed essere chiaramente reso noto alle famiglie, che autorizzano la partecipazione a tali attività;
7. in caso di gite scolastiche con pernottamento, il piano della vigilanza deve stabilire con chiarezza le modalità di vigilanza anche nella fascia notturna.

Analoghi criteri di vigilanza devono essere garantiti dalle organizzazioni non scolastiche che applicano la presente prassi di riferimento, tenendo conto della specifica tipologia di attività e della presenza o meno dei genitori all'interno degli ambienti nei quali i minori sono accolti.

5.4 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI BULLISMO

La scuola deve svolgere e documentare, nel modo che ritiene più opportuno, un'analisi dei rischi di bullismo che tenga conto dello specifico contesto nel quale opera, considerando almeno i seguenti elementi:

- fascia d'età della popolazione scolastica;
- contesto sociale, legale e territoriale di riferimento;

- eventuali incidenti legati al bullismo negli ultimi anni;
- livello di formazione del proprio personale rispetto al bullismo.

L'analisi del contesto e dei rischi può formare documento autonomo o essere contenuta in qualsiasi altro documento ufficiale della scuola (es. Piano dell'Offerta Formativa, Documento di Autovalutazione, verbali degli organi collegiali e così via).

L'analisi dei rischi va effettuata anche da parte delle organizzazioni non scolastiche che applicano la prassi di riferimento, in relazione ai rischi specifici che ne caratterizzano l'attività.

NOTA A supporto di una efficace analisi dei rischi è possibile utilizzare la UNI ISO 31000.

5.5 PIANO ANNUALE ANTIBULLISMO CON OBIETTIVI MISURABILI

La scuola, in coerenza con il contenuto dell'analisi dei rischi, deve definire ogni anno, all'interno della propria offerta formativa, le azioni che prevede di porre in essere per migliorare la propria capacità di prevenire e contrastare il bullismo.

Il piano dev'essere adottato nelle prime settimane dell'anno scolastico ed essere adeguatamente diffuso tra il personale che lo dovrà applicare.

Il piano deve contenere anche gli obiettivi misurabili che definiscono l'efficacia delle strategie antibullismo pianificate dalla scuola. Possono, ad esempio, essere considerati i seguenti obiettivi misurabili:

- numero di azioni legali promosse dalle famiglie contro la scuola o suoi addetti per fatti di bullismo;
- esito delle azioni legali riferibili al bullismo promosse contro la scuola o suoi addetti;
- numero di reclami per fatti di bullismo;
- percentuale di risposte positive ai questionari antibullismo;
- percentuale di adesione ad attività su base volontaria di sensibilizzazione antibullismo organizzate dalla scuola;
- esito delle verifiche di apprendimento o gradimento al termine dei corsi antibullismo;
- risultati degli audit interni ed esterni sull'applicazione della presente prassi di riferimento;
- ogni altro indicatore misurabile idoneo a dare informazioni oggettive circa l'efficacia delle strategie antibullismo adottate dalla scuola.

Le organizzazioni non scolastiche possono effettuare l'analisi dei rischi con una periodicità diversa, in relazione alla specifica tipologia di attività.

Nel pianificare le proprie strategie antibullismo l'organizzazione può prevedere l'eventuale attivazione del servizio di mediazione tra pari e la conseguente formazione di un gruppo di mediatori specificamente formati.

5.6 TRASPARENZA APPLICATA AL BULLISMO

L'organizzazione che applica la presente prassi di riferimento deve inserire nel proprio sito web, se previsto, una sezione denominata "prevenzione e contrasto del bullismo" (o comunque, se nominata diversamente, chiaramente riferibile al bullismo e facilmente individuabile all'interno del sito) nella quale vanno inserite almeno le seguenti informazioni:

- testo della politica antibullismo;
- indirizzo e-mail per segnalare casi di bullismo;
- testo della presente prassi di riferimento;
- indicazione dei nominativi dei componenti della Commissione Antibullismo;
- ogni altra informazione in materia di bullismo reputata utile per la propria utenza, compresa la segnalazione, se attivato, del servizio di mediazione tra pari.

5.7 SISTEMA SANZIONATORIO ANTIBULLISMO

L'organizzazione che applica la presente prassi di riferimento deve redigere uno specifico regolamento antibullismo nel quale indicare i comportamenti non consentiti, in termini sia di bullismo che di cyberbullismo, e le relative sanzioni disciplinari, nel rispetto delle norme sostanziali e procedurali previste dalle leggi del luogo.

Il regolamento antibullismo dev'essere approvato dalla Commissione Antibullismo ed aggiornato periodicamente, anche in base agli accadimenti che si sono verificati.

Gli insegnanti ed il dirigente scolastico, nonché gli addetti delle organizzazioni non scolastiche che applicano la prassi di riferimento, dovranno altresì provvedere alle necessarie segnalazioni e denunce alle autorità amministrative, in caso di comportamenti legati al bullismo che, secondo le leggi in vigore, richiedono una particolare segnalazione ai servizi sociali e sanitari oppure la denuncia di un possibile reato per il quale sia prevista la procedibilità d'ufficio (vedere Appendice C della presente prassi di riferimento).

5.8 PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI RELATIVE AL BULLISMO

L'organizzazione che applica la presente prassi di riferimento deve raccogliere in modo sistematico e continuativo le segnalazioni in merito a fatti di bullismo e misurare la valutazione di tutte le proprie componenti in ordine all'efficacia delle strategie antibullismo adottate.

Il requisito può essere soddisfatto attraverso le seguenti modalità:

1. somministrazione di questionari scritti, anonimi o nominativi, ai minori, ai loro familiari o agli addetti dell'organizzazione;

2. periodico svolgimento di colloqui ed interviste con tutte le componenti dell'organizzazione diretti ad approfondire le questioni relative al bullismo ed al cyberbullismo, in generale o con riferimento a casi specifici, sia già effettivamente verificatisi nella forma del bullismo e del cyberbullismo, che nella modalità di comportamenti preparatori di futuri atti di bullismo e cyberbullismo;
3. istituzione di un indirizzo di posta elettronica al quale poter formulare segnalazioni di fatti di bullismo ed individuazione di uno o più addetti dell'organizzazione (ad esempio il referente per il bullismo o il responsabile della qualità) quali soggetti preposti a ricevere e gestire tali segnalazioni. L'organizzazione deve rendere noti i nominativi di questi addetti e dell'indirizzo e-mail dedicato (es. avviso affisso e ben visibile o link sul sito web).

Una volta riscontrate le criticità, sia attraverso le segnalazioni delle varie componenti che attraverso l'osservazione diretta da parte del personale dell'organizzazione, occorre conservare traccia delle azioni decise, della loro corretta attuazione e della loro efficacia, fino a giungere alla chiusura delle criticità.

Tutti i dati personali relativi ai minori coinvolti nei fatti di bullismo e cyberbullismo, particolarmente quelli sensibili, devono essere protetti in conformità con le leggi del luogo ed in particolare in Europa alla luce delle norme definite dal Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali di cui al punto 2 della presente prassi di riferimento.

5.9 COMMISSIONE ANTIBULLISMO

La scuola deve nominare una Commissione Antibullismo (CA), di cui all'Appendice D della presente prassi di riferimento, rappresentativa di tutte le parti interessate, con le seguenti modalità: la Commissione deve contenere al proprio interno il Dirigente Scolastico, il Referente Antibullismo, ove previsto dalla legge del luogo, almeno un docente ed un genitore per ogni ciclo scolastico e, a partire dalla scuola secondaria, almeno un alunno di sesso maschile ed un'alunna di sesso femminile. Della Commissione devono necessariamente far parte, come supporto tecnico, un esperto nell'area psicologica ed un esperto nell'area legale.

Se la scuola ha attivato un servizio esterno di mediazione tra pari, anche il referente del servizio fa parte della Commissione Antibullismo.

Il regolamento scolastico deve definire i criteri per la scelta dei componenti della Commissione, l'elenco delle competenze attribuite alla Commissione e le regole per il suo funzionamento. In ogni caso, la Commissione dev'essere dotata dell'autorità necessaria per esercitare una vigilanza sull'effettiva applicazione della legge del luogo in materia di bullismo e della presente prassi di riferimento.

Anche nelle organizzazioni non scolastiche che applicano la presente prassi di riferimento va nominata la Commissione Antibullismo, con un'adequata rappresentanza dell'utenza.

5.10 PIANO DI FORMAZIONE ANTIBULLISMO

Ogni anno scolastico la scuola deve adottare un piano per la formazione e la sensibilizzazione di tutte le componenti in materia di bullismo (vedere Appendice E della presente prassi di riferimento),

anche tenendo conto della legge del luogo e delle proposte formative formulate dagli enti locali e dall'amministrazione scolastica.

Nella formazione e sensibilizzazione occorre fare riferimento anche alle modalità di prevenzione e gestione dei comportamenti che, pur non costituendo bullismo e cyberbullismo, potrebbero in un secondo momento diventare tali.

La formazione dev'essere necessariamente multidisciplinare, in modo tale da toccare almeno i seguenti ambiti: didattico, educativo, relazionale (con particolare riferimento alla gestione del conflitto ed alla capacità di negoziazione), psicologico, medico e legale.

Nella formazione devono essere inserite anche le sessioni dedicate alla presentazione della presente prassi di riferimento.

Nelle organizzazioni non scolastiche la periodicità del piano può essere diversa.

5.11 AUDIT ANTIBULLISMO

L'organizzazione deve svolgere periodicamente audit antibullismo, di cui all'Appendice F della presente prassi di riferimento, sia in forma programmata che a sorpresa, in modo tale da individuare eventuali situazioni critiche e verificare lo stato di attuazione delle misure antibullismo definite nel piano annuale antibullismo.

Il programma annuale degli audit antibullismo dev'essere approvato con l'assenso della Commissione Antibullismo, i cui componenti hanno diritto a partecipare agli audit.

In occasione degli audit antibullismo, occorre intervistare le parti coinvolte, osservare direttamente le attività sensibili rispetto al rischio bullismo e raccogliere tutte le possibili evidenze documentali.

Al termine di ogni audit viene redatto un rapporto, che dev'essere presentato alla Commissione Antibullismo. Se il rapporto contiene delle criticità, la direzione della scuola o dell'organizzazione deve impegnarsi a prenderle in considerazione attraverso una serie di misure da presentare alla Commissione Antibullismo.

Nell'Appendice F alla presente prassi è contenuto un modello di check list per l'audit antibullismo diretto a verificare l'applicazione della presente prassi di riferimento.

APPENDICE A – RACCOMANDAZIONI PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DI TERZA PARTE (CERTIFICAZIONE) ALLA PRESENTE PRASSI DI ORGANIZZAZIONI RIVOLTE AD UTENTI MINORENNI

Nella presente appendice viene fornita una tabella che indica schematicamente quali elementi siano necessari per un'organizzazione rivolta ad utenti minorenni, di qualunque forma giuridica, che voglia certificarsi ai sensi della presente prassi di riferimento.

Regole di certificazione	
Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1
UNI/PdR di certificazione	La presente prassi riferimento
Criteri di competenza del gruppo di verifica	Nel gruppo di verifica i requisiti di competenza si ritengono soddisfatti quando, tenendo conto delle competenze complessive del gruppo di verifica (auditor ed eventuali Esperti Tecnici) sia presente: • almeno un auditor/lead auditor qualificato per UNI EN ISO 9001 settore IAF 37; • almeno un avvocato iscritto all'Albo da almeno 5 anni; • in verifica iniziale e in rinnovo, uno psicologo. È altresì consigliabile la presenza dello psicologo anche nelle altre verifiche.
Criteri di competenza del decision maker e del contract reviewer	Assimilabile alla competenza necessaria per la certificazione UNI EN ISO 9001 settore IAF 37.
Tipologie di soggetti che possono richiedere la certificazione e possibili esclusioni	La certificazione alla presente prassi di riferimento può essere richiesta da qualunque organizzazione che gestisce minori, di qualsiasi dimensione e/o settore lavorativo, indipendentemente dalla sua forma giuridica. È possibile escludere l'applicazione della prassi ad alcune sedi dell'organizzazione in Italia o solo ad alcuni rami di attività (ad esempio solo per l'attività scolastica e non per il centro giovanile pomeridiano).
Tempi di verifica e periodicità delle verifiche	Si applicano i requisiti applicabili della UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Si applica il documento IAF MD 05: • Table QMS 1 – Quality Management Systems • Table QMS 2 – Low risk Il tempo impiegato dagli esperti (avvocato e psicologo), ai fini della durata dell'audit, può essere conteggiato al 50%.
Scopo del certificato	I criteri per la formulazione della scopo del certificato sono gli stessi già applicati per la UNI EN ISO 9001, con particolare attenzione alle attività svolte.
Documenti IAF	Trovano applicazione tutti i documenti IAF relativi ai sistemi di gestione, fatto salvo quanto chiarito in precedenza sul documento IAF MD 05.
Modalità di verifica e registrazioni	Si raccomanda l'utilizzo della check list riportata nell'Appendice F della presente prassi di riferimento.

APPENDICE B - ESEMPIO DI POLITICA ANTIBULLISMO

La scuola/L'organizzazione e tutti gli educatori garantiscono alla propria utenza il rispetto della normativa internazionale e nazionale in materia di diritto all'istruzione e di protezione dei minori.

La scuola/L'organizzazione si impegna in particolare a dare tutela ai seguenti diritti fondamentali del minore:

- difesa della dignità personale di ogni alunno nel contesto delle attività educative e formative, delle relazioni e delle comunicazioni che fanno parte della vita della scuola/organizzazione;
- applicazione della disciplina "in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano" essendo fanciulli gli alunni minori d'età come enunciato dall'art. 28 della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 di cui al punto 2 della presente prassi di riferimento;
- promozione di un equilibrato "sviluppo fisico, mentale, spirituale morale e sociale" nell'impartire l'educazione come enunciato dall'art. 27 della Convenzione del 1989;
- "favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità" come enunciato dall'art. 29, 1° comma, lett. a) della Convenzione del 1989;
- perseguire la strategia educativa di "sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" e di "sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua", come richiesto dall'art. 29, 1° comma, lett. b) e c) della Convenzione del 1989;
- "preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona" come richiesto dall'art. 29, 1° comma, lett. d) della Convenzione del 1989;
- formazione integrale degli alunni con particolare riferimento alle regole disciplinari interne alla scuola/organizzazione, ai comportamenti vietati e alle corrispettive sanzioni, inserite nel più ampio quadro delle regole di condotta alle quali devono attenersi in virtù della normativa internazionale e nazionale;
- protezione dei minori/degli alunni di ogni ordine e grado da ogni forma di abuso, violenza maltrattamento fisico e morale, compresa la protezione da tutte le forme di bullismo e cyberbullismo, nel rispetto sia delle leggi in vigore, che delle indicazioni dell'amministrazione (scolastica nazionale e locale), che della presente prassi di riferimento, che la scuola/l'organizzazione s'impegna ad applicare in ogni sua parte;
- tutela dei minori e dei giovani "dall'abbandono, violenza o sfruttamento", come previsto dall'art. 17 della Carta Sociale Europea del Consiglio d'Europa di cui al punto 2 della presente prassi di riferimento;
- protezione dei minori da ogni forma di abuso sessuale, violenza o sfruttamento;

- regolamentazione dell'uso delle tecnologie digitali in ambito scolastico nel bilanciamento tra l'utilità delle medesime e i potenziali rischi per i minori derivanti da un uso incontrollato;
- possibilità di accesso alla rete internet, per quanto richiesto dalle finalità didattiche ed educative della scuola e comunque autorizzato durante l'orario scolastico, in modo sicuro ed adeguato all'età dell'alunno;
- garanzia di accesso, anche agli alunni/ai minori, alle procedure per la segnalazione di eventuali offese subite alla propria dignità personale;
- se previsto un servizio esterno di mediazione tra pari, la possibilità di deferire ad esso le relative controversie, nel pieno rispetto dello statuto degli studenti e delle studentesse e del patto bilaterale sottoscritto tra istituto scolastico e organizzazione esterna.

APPENDICE C – ILLUSTRAZIONE DEI REATI, PREVISTI DALLA LEGGE ITALIANA, RICONDUCIBILI AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO

In presenza di atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano dei reati, previsti dall'ordinamento giuridico italiano, che sono di seguito elencati. Al riguardo, il punto 5.6 della presente prassi di riferimento individua gli insegnanti ed il dirigente scolastico quali specifici destinatari del dovere di denuncia, posto dall'art. 331 c.p. in generale a carico di ogni pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, abbia notizia di reato perseguibile di ufficio, ancorché non sia individuata la persona alla quale sia attribuito.

Tale denuncia:

- dovrà essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (l'omissione o il ritardo costituiscono reato, punito dall'art 361 c.p. con una multa);
- potrà essere redatta e sottoscritta in un unico atto nel caso, come nella specie, di più persone obbligate.

Nell'ultima colonna dell'elenco sotto riportato verranno, pertanto, indicate le ipotesi di reati perseguibili d'ufficio, nonché le pene, in tal caso, previste.

REATI	CONDOTTA	PERSEGUIBILI D'UFFICIO/PENA
1) Atti persecutori c.d. <i>stalking</i> (art. 612 bis c.p.)	gli atti di bullismo integrano, di per sé, tale reato quando l'autore, <u>con condotte reiterate</u> , minacci o molesti taluno <u>in modo da cagionare</u> un perdurante e grave stato di ansia o di paura <u>ovvero da ingenerare</u> un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva <u>ovvero da costringere</u> la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita	solo se il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità nonché insieme ad altro reato per il quale si debba procedere di ufficio (pena da 6 mesi a 4 anni di reclusione aumentata fino alla ½ e, ulteriormente aumentata sino ad 1/3, in caso di uso di strumenti informatici o telematici)
2) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	aiutare l'autore di un reato, a cui non si è concorso, dopo la sua commissione	Sì: pena sino a 4 anni di reclusione nell'ipotesi sia stato commesso un delitto punibile con la reclusione (pena della multa nelle ipotesi di reati meno gravi)
3) Maltrattamenti (art. 572 c.p.)	esempio: atti vessatori ripetuti, commessi, ancorché per un limitato periodo di tempo, da un insegnante (da solo o in concorso con alcuni alunni) e volti ad umiliare, deridere, insultare, isolare un altro alunno	Sì: pena da 2 a 6 anni di reclusione
4) Percosse (art. 581 c.p.)	percuotere una persona, senza provocare ferimento o malattia	NO
5) Lesioni personali volontarie o colpose (art. 582/590 c.p.)	provocare ad una persona una malattia, nel corpo o nella mente (esempio: un alunno incorre in una forte sindrome depressiva causata dalle vessazioni imposte da compagni di scuola/minori dell'organizzazione)	solo se sia cagionata una malattia superiore a 20 giorni (pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione); pene maggiori in altri, più gravi, casi, pure procedibili d'ufficio, previsti dalla legge (lesioni gravi o gravissime o cagionate con

REATI	CONDOTTA	PERSEGUIBILI D'UFFICIO/PENA
		armi o da più persone riunite, ecc.)
6) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	provocare involontariamente la morte di una persona (esempio: suicidio di un alunno vittima di bullismo)	Sì: pena da 6 mesi a 5 anni di reclusione
7) Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.)	provocare la morte di una persona senza volerlo, ma come conseguenza imprevista di un'aggressione volontaria (es. l'alunno muore a seguito di un'aggressione fisica)	Sì: pena da 10 a 18 anni di reclusione
8) Diffamazione (art. 595 c.p.)	Offendere l'altrui reputazione comunicando con più persone (pena sino a 3 anni di reclusione se l'offesa sia arrecata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come, ad esempio, un social network)	NO
9) Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)	produrre materiale pornografico relativo a minorenni (esempio: alunni videoripresi a scuola da compagni in situazioni intime)	Sì: pena fino a 2 anni di reclusione e la multa per l'ipotesi di mera detenzione di materiale pornografico; pene maggiori negli altri casi previsti dalla legge
10) Sequestro di persona (art. 605 c.p.)	privare la vittima della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, per un tempo apprezzabile (esempio: anche al solo fine di umiliarlo o impaurirlo)	Sì: pena da 6 mesi ad 8 anni di reclusione, aumentata da 3 a 15 anni se in danno di un minore
11) Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)	costringere taluno, con violenza o minaccia o abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica, a compiere o subire atti sessuali (non solo stupro, ma anche atti quali toccamenti, palpeggiamenti e simili)	solo nell'ipotesi di persona offesa minore dei 18 anni o connesso (pena da 5 a 10 anni di reclusione, diminuita in misura non superiore a 2/3 nei casi di minore gravità)
12) Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.)	compiere atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni, al fine di farlo assistere; ovvero farlo assistere al compimento di atti sessuali o mostrargli materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali	Sì: pena da 1 a 5 anni di reclusione
13) Furto (art. 624 c.p.)	impossessarsi di una cosa mobile, sottraendola al detentore senza usare minaccia o violenza alla persona	solo se il furto abbia arrecato un rilevante danno patrimoniale (pena: da 8 mesi a 4 anni di reclusione e la multa) ovvero se il fatto sia commesso da almeno 3 persone o in altri casi pure espressamente previsti dalla legge (pena: da 2 a 6 anni di reclusione e la multa)
14) Rapina (art. 628 c.p.)	impossessarsi di una cosa mobile, sottraendola al detentore usando minaccia o violenza alla persona	Sì: pena da 4 a 10 anni di reclusione e la multa
15) Estorsione (art. 629 c.p.)	procurarsi un profitto in danno di qualcuno, costringendolo, con violenza o minaccia, a fare o omettere qualcosa (esempio: alunni costretti dai compagni a consegnare oggetti dietro ricatti o vessazioni)	Sì: pena da 5 a 10 anni di reclusione e la multa
16) Danneggiamento	distruggere, rovinare o rendere, in tutto o	Sì: pena da 6 mesi a 3 anni di

REATI	CONDOTTA	PERSEGUIBILI D'UFFICIO/PENA
(art. 635 c.p.)	in parte, inservibile una cosa altrui usando violenza o minaccia contro la vittima	reclusione
17) Circonvenzione d'incapace (art. 643 c.p.)	esempio: dei compagni approfittano dell'inesperienza o immaturità di un compagno per procurarsi un qualsiasi profitto con suo danno	Sì: pena da 2 a 6 anni di reclusione e la multa
18) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Costituire, indipendentemente dalla effettiva commissione di un reato, una stabile organizzazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti di qualsiasi natura	Sì: pena da 1 a 5 anni di reclusione per chi faccia parte dell'associazione, da 3 a 10 anni di reclusione per chi la promuova o ne sia a capo
19) Minaccia (art. 612 c.p.)	(reato "residuale") prospettare ad altri un danno ingiusto	solo se la minaccia sia grave ovvero commessa da più persone riunite (pena della reclusione fino ad 1 anno)
20) Violenza privata (art. 610 c.p.)	(reato "residuale") costringere una persona, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualche cosa di ingiusto.	Sì: pena fino a 4 anni di reclusione

Il bullismo si manifesta spesso nella forma del "cyberbullismo" che la legge 29 maggio 2017, n. 71, definisce come al punto 3.3 della presente prassi di riferimento.

La legge in questione prevede che:

- quando si sia verificata una di tali condotte, il minore ultraquattordicenne (o il genitore o il soggetto esercente la responsabilità) possa chiedere la rimozione di quanto postato su internet a suo danno;
- ogni istituto scolastico, oltre a promuovere (eventualmente nell'ambito di progetti finanziati dagli uffici scolastici regionali) varie iniziative al fine di prevenire e contrastare il fenomeno, individui tra i docenti un referente che, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia o di altre associazioni, coordini tali iniziative;
- salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle linee di orientamento ministeriali, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informi tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attivi adeguate azioni di carattere educativo;
- i regolamenti delle istituzioni scolastiche siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- prima della querela e della denuncia per alcuni specifici reati commessi mediante rete internet da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, sia applicabile la stessa procedura di ammonimento da parte del Questore prevista in caso di stalking.

APPENDICE D - ESEMPIO DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ANTIBULLISMO

La Commissione Antibullismo, di cui al punto 5.9 della presente prassi di riferimento, rappresenta tutte le parti, genitori e minori inclusi, ed ha il compito principale di verificare che la scuola o l'organizzazione che applica la presente prassi, rispetti gli impegni assunti contro il bullismo.

Il regolamento della Commissione Antibullismo che segue è applicabile da qualsiasi scuola (o organizzazione) di ogni ordine e grado. Alcune previsioni saranno adeguate a seconda dell'ordine e grado di istruzione impartiti dalla scuola.

1. COMPOSIZIONE, NOMINA

La presente Commissione è formata da:

_____, Dirigente Scolastico

_____, in rappresentanza dei docenti del ciclo scolastico _____

_____, in rappresentanza dei genitori del ciclo scolastico _____

_____, in rappresentanza degli alunni del ciclo scolastico _____

_____, quale referente antibullismo della scuola

_____, quale Responsabile Qualità della scuola

_____, quale esperto dell'area legale

_____, quale esperto dell'area psicologica

_____, quale esperto dell'area relazionale

2. CONVOCAZIONE E RIUNIONI

La Commissione Antibullismo è convocata dal Dirigente Scolastico, che la presiede, normalmente quattro volte nel corso dell'anno scolastico.

I verbali delle riunioni sono predisposti ed archiviati dal Responsabile della Qualità.

Durante le riunioni la Commissione Antibullismo è informata dal Dirigente Scolastico e dal Referente antibullismo delle eventuali situazioni oggetto di segnalazione e che abbiano richiesto azioni correttive o di miglioramento del piano di vigilanza predisposto in base alla presente prassi di riferimento.

3. COMPITI E ATTIVITÀ

Alla Commissione Antibullismo compete l'adozione di tutte le iniziative dirette all'efficace attuazione della presente prassi di riferimento, quali ad esempio:

- proposta di iniziative di formazione e campagne di sensibilizzazione sul bullismo di docenti, alunni e famiglie, anche in collaborazione con le istituzioni educative e di pubblica sicurezza e con le associazioni rappresentative dei genitori;

- proposta di partecipazione a progetti finanziati in materia di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- verifica dell'adeguatezza delle clausole antibullismo contenute nei regolamenti scolastici;
- definizione del testo dei questionari di valutazione sul bullismo predisposti dalla scuola;
- analisi degli esiti dei questionari;
- approvazione del piano antibullismo definito dalla direzione scolastica;
- partecipazione agli audit antibullismo.

Non compete invece alla Commissione Antibullismo l'analisi dei singoli casi di bullismo, che riguarda il rapporto tra la singola famiglia e l'istituzione scolastica.

4. DURATA

La nomina dei componenti della Commissione Antibullismo ha validità per la durata dell'anno scolastico. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli alunni sono scelti secondo le regole interne di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.

APPENDICE E – ESEMPIO DI PIANO FORMATIVO: MASTER ANTIBULLISMO PER OPERATORI SCOLASTICI ED ALTRE FIGURE INTERNE ED ESTERNE DI SUPPORTO

E.1 GENERALITÀ

In base alle linee guida volte a promuovere il benessere dei minori all'interno di strutture educative/ricreative di cui all'Appendice G della presente prassi di riferimento, di seguito si propone un esempio di piano formativo antibullismo per operatori scolastici e di organizzazioni rivolte ad utenti minorenni:

MASTER DI 160 ORE IN PROMOZIONE DEL BENESSERE A SCUOLA (PER PREVENIRE E CONTRASTARE BULLISMO E CYBERBULLISMO)

- Il modello è trasferibile in altri contesti educativo-ricreativi con dovuto adattamento;
- il modello proposto ha una durata di 160 ore, ma la durata può essere ridotta o aumentata in funzione delle esigenze e delle disponibilità della scuola.

E.2 OBIETTIVI FORMATIVI

In particolare, il master si propone di offrire ai partecipanti la possibilità di:

- Sul piano culturale:
 - Riflettere sull'importanza di sviluppare benessere nel contesto scolastico, per favorire l'apprendimento e prevenire il disagio, così come previsto dalle finalità del Progetto RISE di cui all'Appendice G della presente prassi di riferimento.
 - Maturare nuove consapevolezze e atteggiamenti in relazione al ruolo educativo dell'insegnante in rapporto alle nuove generazioni.
 - Diffondere la conoscenza degli strumenti normativi attualmente disponibili per la prevenzione ed il contrasto sul bullismo, sia di natura obbligatoria (come la legge italiana 71/17 sul cyberbullismo) che di natura volontaria (come la presente prassi di riferimento in relazione alla prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole).
 - Fornire le conoscenze tecniche ed informatiche relative agli strumenti ed alle tecnologie utilizzate dagli autori di cyberbullismo e, di riflesso, le tecniche per il contrasto: caratteristiche e modalità dei vari social network web 2.0, chat, ecc.
- Sul piano istituzionale:
 - Individuare i problemi e le opportunità della relazione scuola-famiglia-territorio, anche a partire dai cambiamenti socio-economico-culturali del contesto di appartenenza.
 - Fornire strumenti di analisi e osservazione dell'organizzazione scolastica e delle dinamiche in essa presenti.
 - Individuare prassi comunicative per dialogare con le forze di Polizia, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e associazioni o aggregazioni giovanili presenti sul territorio.

- Sul piano professionale:
 - Potenziare le competenze connesse all'esercizio del ruolo educativo dell'insegnante, in relazione alla capacità di sviluppare benessere ed inclusione per tutti gli studenti, con particolare attenzione alla capacità di percepire atti, gesti e comportamenti potenzialmente preparatori di atti di bullismo, nonché capacità di partecipare attivamente alla diffusione della cultura e della pratica della mediazione tra pari.
 - Aggiornare la conoscenza del quadro normativo, dottrinale e giurisprudenziale specifico in merito al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, rispetto al diritto amministrativo, civile, penale e del lavoro.
 - Fornire le competenze relative ad una o più metodologie efficaci nei contesti individuati dalla prassi con riferimento alle buone pratiche italiane, europee ed internazionali.

E.3 METODOLOGIE FORMATIVE

La formazione prevede un mix tra attività d'aula, sul campo e a distanza, a livello individuale e di gruppo.

In particolare, nell'attività d'aula sarà privilegiato un approccio attivo e laboratoriale, anche con ambiti di approfondimento opzionali. È prevista inoltre una summer school di tipo residenziale, anche in vista di facilitare lo scambio di gruppo e lo spirito di appartenenza.

L'attività sul campo sarà imperniata su un tirocinio finalizzato ad un'attività di progetto (Project Work) riferita ad un'attività di promozione del benessere e prevenzione del bullismo da promuovere nell'istituto o rete d'istituti.

Trasversalmente a tali attività ne è prevista un'altra di tipo collaborativo in rete a sostegno degli apprendimenti individuali e di gruppo, anche in vista della creazione di "comunità di pratica" professionali. Tale attività sarà supportata da un tutor.

Per facilitare l'apertura all'innovazione è prevista infine un'attività di benchmarking basata su delle visite di studio in Italia e/o all'estero, per un confronto su esperienze e possibili soluzioni che presentino analogie significative con l'ambito delle scuole di appartenenza.

E.4 DESTINATARI

Potranno partecipare al master i soggetti di seguito elencati appartenenti a istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado:

- insegnanti e formatori referenti per il bullismo e cyberbullismo;
- insegnanti di scuole di ogni ordine e grado;
- consulenti di diverse categorie professionali interessati alla materia della prevenzione e del contrasto al bullismo (ad esempio psicologi, psicoterapeuti, insegnanti sportivi, educatori, mediatori, avvocati esperti in diritto scolastico, personale medico, ecc.).

Il numero massimo di partecipanti è di 40 persone.

Verrà data la priorità ai partecipanti che al momento dell'iscrizione assumono il ruolo di referenti scolastici per la lotta al cyberbullismo.

E.5 MONTE ORE E STRUTTURA DEL MASTER

Il master avrà una struttura modulare e una durata complessiva di 160 ore di cui:

- 80 ore d'aula, tramite la frequenza a moduli formativi erogabili nei fine settimana,
- 24 ore tramite la partecipazione ad una summer school intensiva a carattere laboratoriale o ad una visita di studio in Italia o all'estero,
- 24 ore tramite attività di approfondimento individuale e attività collaborative assistite, a distanza e in rete,
- 32 ore dedicate all'elaborazione di un project work a livello di istituto o di rete di istituti con attività sul campo con valenza di tirocinio.

La struttura del master potrà essere articolata ulteriormente per ambiti relativi ai vari ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado).

E.6 CONTENUTI FORMATIVI PRINCIPALI

I principali contenuti formativi sono riferiti alle seguenti aree tematiche:

- 1) Benessere e inclusione a scuola:
 - fattori protettivi: gestione delle emozioni e autostima;
 - promozione delle capacità personali degli studenti;
 - gestione positiva dell'aggressività e dei conflitti e loro possibile gestione attraverso la mediazione anche tra pari;
 - counseling educativo;
 - metodologie cooperative e utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica inclusiva.
- 2) Una scuola in rete:
 - scuola come organizzazione aperta;
 - collaborazione e comunicazione scuola-famiglia;
 - reti di scuole e reti territoriali.
- 3) Bullismo e cyberbullismo:
 - nuove generazioni nella società globale;
 - new media e nuove generazioni;
 - normativa italiana su bullismo e cyberbullismo e le linee di orientamento del MIUR;

- presente prassi di riferimento;
- analisi dei reati previsti dal codice penale e riferibili ai fatti più gravi di bullismo e cyberbullismo;
- ruoli e dinamiche individuali e di gruppo nel bullismo e nel cyberbullismo;
- strumenti di osservazione e riconoscimento del fenomeno;
- ruolo dell'insegnante-referente;
- buone pratiche italiane, europee e internazionali;
- nuovi e vecchi media, applicazioni e social app utilizzati dalle varie fasce di utenza;
- mode, attività, trend e minacce, a livello locale e internazionale;
- rischi e metodi di intrusione nella privacy;
- ruolo del consulente formato (insegnante, esperto, educatore, allenatore, ecc.).

APPENDICE F – MODELLO DI CHECK LIST PER L'AUDIT DIRETTO A VERIFICARE L'APPLICAZIONE DELLA PRASSI DI RIFERIMENTO

La check list che segue ha la funzione di guidare l'organizzazione nella verifica in merito al grado di rispetto dei requisiti contenuti all'interno della presente prassi di riferimento. La check list può essere utilizzata negli audit interni all'organizzazione, negli audit della Commissione Antibullismo e negli audit di terza parte.

L'organizzazione può integrare la check list con tutti gli ulteriori elementi di verifica connessi alle leggi del luogo ed alle caratteristiche specifiche della propria attività (in particolare per le organizzazioni non scolastiche).

ELEMENTO DA VERIFICARE	INFORMAZIONI DOCUMENTATE	INTERVISTE	ATTIVITÀ OSSERVATE DIRETTAMENTE
La scuola ha adottato una politica antibullismo?			
Nella politica antibullismo la scuola ha assunto l'impegno formale a rispettare le norme internazionali e le leggi del luogo a tutela dei diritti dei minori e contro il bullismo ed il cyberbullismo?			
Nella politica antibullismo la scuola ha formalizzato e comunicato all'esterno l'adozione su base volontaria della presente prassi di riferimento?			
La politica antibullismo è stata approvata con il coinvolgimento di tutte le parti interessate?			
La politica antibullismo è stata adeguatamente comunicata al personale ed all'utenza?			
La politica antibullismo è adeguatamente pubblicizzata, anche attraverso il sito web?			
La politica antibullismo viene riesaminata nel tempo per accertarne l'idoneità e l'adeguatezza?			
La scuola ha approvato un piano della vigilanza?			
Il piano definisce gli standard della vigilanza rispetto ai momenti critici della giornata scolastica come ad esempio entrata, uscita, riconsegna al termine delle lezioni, intervallo, cambio dell'ora?			
Il piano della vigilanza indica con chiarezza quali addetti della scuola sono preposti alla vigilanza sugli alunni ed in quale postazione debbano essere presenti?			
Il piano della vigilanza tiene conto della diversa fascia d'età degli alunni, assicurando in particolare una vigilanza continuativa ed ininterrotta ai minori con meno di 14 anni?			
Il piano della vigilanza prevede misure rafforzate per alunni che sono particolarmente esposti al rischio bullismo, per caratteristiche personali o precedenti episodi o minacce ricevute?			
Il piano della vigilanza prevede misure rispettose della riservatezza del minore in ambienti particolari come bagni e spogliatoi?			
Il piano della vigilanza prevede misure specifiche per le gite scolastiche, con o senza pernottamento?			
La scuola ha analizzato i rischi di bullismo tenendo conto delle proprie specificità e delle statistiche degli ultimi anni?			
La scuola ha definito azioni antibullismo coerenti con i rischi specifici individuati?			
La scuola ha definito obiettivi misurabili diretti a verificare con dati oggettivi l'efficacia delle proprie strategie antibullismo?			

ELEMENTO DA VERIFICARE	INFORMAZIONI DOCUMENTATE	INTERVISTE	ATTIVITÀ OSSERVATE DIRETTAMENTE
Tra gli obiettivi misurabili sono contemplati quelli indicati dalla presente prassi di riferimento?			
La scuola ha inserito nel proprio sito web una specifica sezione dedicata al bullismo?			
La sezione del sito è facilmente individuabile ed accessibile dalla home page del sito?			
Nella sezione del sito sono contenute le informazioni più significative sui diritti dell'utenza scolastica rispetto al bullismo, anche con riferimento all'elenco proposto nella presente prassi di riferimento?			
La scuola ha approvato un regolamento per gli alunni con chiare sanzioni per fatti di bullismo e cyberbullismo?			
Il regolamento è stato sottoposto all'esame della Commissione Antibullismo?			
Il regolamento viene periodicamente riesaminato per verificarne la necessità d'integrazione ed aggiornamento?			
Il regolamento viene effettivamente applicato in caso di violazione?			
Il regolamento viene applicato in modo imparziale?			
Eventuali informazioni penalmente rilevanti riconducibili al bullismo sono segnalate dalla scuole alle competenti amministrazioni pubbliche ed alle forze dell'ordine?			
La scuola provvede a raccogliere e mantenere tracciabili le segnalazioni relative a fatti di bullismo, in qualunque modalità formulate dall'utenza (mail, cartacea, verbale)?			
La scuola provvede a segnalare tempestivamente alle famiglie coinvolte i fatti riconducibili al bullismo?			
Le criticità relative a fatti di bullismo sono gestite con azioni tracciabili e verificate in termini di applicazione e adeguatezza?			
La scuola provvede periodicamente ad effettuare indagini mirate rispetto al bullismo ed al cyberbullismo rispetto a tutte le proprie componenti?			
I dati personali e sensibili relativi a fatti di bullismo sono gestiti nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali?			
La scuola ha nominato la Commissione Antibullismo (CA)?			
Nella CA sono presenti tutte le componenti previste dalla presente prassi di riferimento?			
La CA ha adottato un regolamento con chiara individuazione dei propri compiti?			

ELEMENTO DA VERIFICARE	INFORMAZIONI DOCUMENTATE	INTERVISTE	ATTIVITÀ OSSERVATE DIRETTAMENTE
La composizione ed i compiti della CA sono adeguatamente comunicati a tutte le componenti scolastiche?			
La CA conserva un verbale delle proprie riunioni?			
La scuola approva periodicamente piani di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche in materia di bullismo e cyberbullismo?			
La scuola partecipa alle iniziative e campagne di sensibilizzazione sul bullismo proposte da soggetti istituzionali o rappresentativi (es. Ministero, enti locali, federazioni scolastiche, associazioni di genitori, ecc.)?			
Nelle attività di formazione viene dato adeguato spazio alla presentazione della presente prassi di riferimento?			
La scuola esegue periodicamente audit antibullismo?			
Il programma degli audit è approvato dalla CA?			
Gli audit antibullismo sono effettuati da personale competente e indipendente?			
Dagli audit antibullismo scaturiscono rapporti chiari con indicazione delle azioni richieste?			
La Direzione scolastica dimostra di adottare adeguate misure a fronte delle richieste scaturite dagli audit antibullismo?			
La scuola applica specifici requisiti cogenti previsti dalle leggi del luogo in materia di bullismo e cyberbullismo? (Integrare la check list inserendo gli elementi da verificare rispetto alle leggi del luogo)			

APPENDICE G - PROGETTO RISE: LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE DEI MINORI ALL'INTERNO DI STRUTTURE EDUCATIVE/RICREATIVE

G.1 PROGETTO E ATTORI COINVOLTI

Il progetto RISE - Reinforce Inner Strength Effectively to combat bullying - è stato finanziato con il programma europeo REC Rights, Equality and Citizenship 2014-2020 e si è proposto di ridurre il fenomeno del bullismo nelle boarding school, nei collegi e nelle strutture residenziali che ospitano ragazzi, studenti, minori non accompagnati, ecc.

I soggetti e le organizzazioni coinvolti nel progetto sono puntualmente indicati sul sito web indicato in fondo all'Appendice al punto G.5.

G.2 PROGRAMMA DI INTERVENTO

Il programma si propone di prevenire i fenomeni di bullismo che sempre più spesso si verificano nelle strutture residenziali di accoglienza che ospitano adolescenti. Attraverso un intervento strutturato in sessioni basato su attività teoriche, pratiche di mindfulness, attività sportive e di peer education, si intendono educare i ragazzi all'alfabetizzazione delle emozioni, alla consapevolezza e riconoscimento dei propri ed altrui sentimenti, al contenimento di impulsi reattivi, alle strategie per il controllo volontario del comportamento e alle pratiche comportamentali e di tipo contemplativo (mindfulness e altre tecniche meditative adattate ai ragazzi). Esso si propone di sviluppare particolari funzioni e attitudini mentali come la capacità di gestire lo stress, la rabbia e l'impulsività, coltivare atteggiamenti prosociali, empatici e compassionevoli.

G.3 STRATEGIE E AZIONI

La prima parte del programma di intervento, si compone di 81 sessioni di cui 33 sessioni di un'ora e mezza l'una che rappresentano il percorso minimo obbligato, a cui se ne aggiungono altre 48 che prevedono azioni che si ripetono rispetto alle attività già realizzate nelle sessioni precedenti, ma che sono state strutturate con un'organizzazione e una tempistica diverse. Ciascuna lezione prevede una breve parte teorica e una parte pratica più lunga e articolata. La parte teorica, che sviluppa nel corso del tempo tutti i contenuti del programma, è volta a spiegare il funzionamento del cervello, dei neuroni, delle emozioni, della loro regolazione, dei processi di controllo volontario e cognitivo del comportamento. Questa parte illustra anche i principi che sottendono l'utilità dell'esercizio fisico per una migliore gestione delle emozioni e soprattutto della rabbia e danno conto dell'efficacia delle procedure e delle pratiche, come la mindfulness e i training cognitivi con strumenti digitali, nello sviluppo dell'autocontrollo e dell'empatia e quindi nella riduzione dell'impulsività e dell'aggressività.

La parte pratica è invece orientata a:

- a. la realizzazione di attività per lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, con discussioni e roleplay per il miglioramento del lessico emotivo e della comprensione e gestione delle emozioni;
- b. l'esecuzione di pratiche contemplative semplificate per i ragazzi (mindfulness e tecniche meditative per regolare le emozioni e coltivare attitudini empatiche e compassionevoli);

- c. l'esecuzione di training per le funzioni esecutive con dispositivi digitali (serious games e App per smartphone). Una parte consistente e sempre presente delle attività pratiche è l'attività fisica, per la sua acclarata capacità di concorrere al sano sviluppo delle funzioni cognitive ed esecutive nei ragazzi, condizione essenziale per la crescita di individui in grado di controllare la tendenza a mettere in atto comportamenti impulsivi e aggressivi.

I formatori coinvolti nella sperimentazione del programma di intervento dovrebbero preferibilmente avere già le basi sui fondamenti delle neuroscienze e comunque prima di iniziare il percorso dovrebbero studiare attentamente la parte teorica del programma esposta nel manuale, per padroneggiare con competenza i contenuti. Una volta formati sui contenuti teorici del programma, gli educatori potranno preparare le diverse sessioni contestualizzandole al gruppo a cui si rivolgono e prevedendo di conseguenza gli strumenti che ritengono più adeguati ed opportuni al gruppo di riferimento. Le schede sono state infatti strutturate in modo molto dettagliato e per ciascuna sessione sono indicati i tempi, le attività e anche i riferimenti alla parte teorica che andrebbero approfonditi durante ciascuna specifica sessione. L'organizzazione delle attività deve essere fatta tenendo in grande considerazione quanto indicato nelle schede, c'è la massima libertà invece sulla scelta degli strumenti interattivi, sull'approccio utilizzato che deve necessariamente essere impostato partendo dalle caratteristiche specifiche del gruppo. Si ritiene fondamentale utilizzare un approccio interattivo, dinamico, costruttivo e ludico, capace di coinvolgere i ragazzi e rafforzare la loro motivazione a lavorare su loro stessi per promuovere un clima positivo e di fiducia nella boarding school. È possibile scegliere dei video in internet per spiegare il funzionamento del cervello o delle emozioni, organizzare dei giochi per imparare a conoscere le diverse emozioni (esempio il gioco della tombola delle emozioni).

La seconda parte ovvero quella sulla peer education si basa sull'importanza dell'educazione fra pari nel contenimento dei fenomeni di bullismo. La peer education viene definita nel manuale *Training for Trainers* pubblicato dal Joint Interagency Group on Young People's Health Development and Protection in Europe and Central Asia (IAG) nel seguente modo: "[...] l'educazione fra pari è il processo grazie al quale dei giovani, istruiti e motivati, intraprendono lungo un periodo di tempo attività educative, informali o organizzate, con i loro pari (i propri simili per età, background e interessi), al fine di sviluppare il loro sapere, modi di fare, credenze e abilità e per renderli responsabili e proteggere la loro stessa salute. L'educazione fra pari ha luogo in piccoli gruppi o con un contatto individuale e in molteplici posti come scuole e università, circoli, chiese, luoghi di lavoro, sulla strada o in un rifugio o dove i giovani si incontrano". Si tratta di una strategia educativa che ha l'obiettivo di creare sinergie tra i giovani e avviare un cambiamento nei loro comportamenti. È infatti noto che tra pari, i giovani riescono ad influenzarsi maggiormente in modo negativo o positivo. Utilizzare la peer education è una strategia educativa vincente in quanto le nuove conoscenze o competenze non vengono trasferite in modo verticale da un esperto esterno ma da membri dello stesso gruppo con caratteristiche simili per età, status, background e, spesso, interessi. Molta attenzione va tuttavia dedicata a come si organizzano le attività e a come i giovani educatori vengono selezionati, coinvolti e formati. La sezione sulla peer education fornisce una serie di indicazioni su come organizzare le attività con i ragazzi delle boarding school.

G.4 PROPOSTE EMERSE DAL PROGETTO

Da una riflessione conclusiva sull'esperienza del progetto emerge quanto segue:

- Creare dei momenti strutturati di confronto e scambio tra educatori e ragazzi delle boarding school influisce in maniera positiva sulle relazioni interpersonali, sul clima di gruppo e anche su variabili soggettive quali, ad esempio, il proprio livello di autostima. È importante che il tema degli incontri sia rilevante sia per i ragazzi che per gli educatori ma anche che gli incontri siano strutturati per dare a tutti, anche ai più riservati o diffidenti, l'opportunità di esprimere ciò che pensano e che sentono. Il tema è fondamentale anche per motivare i ragazzi a partecipare ma, a prescindere da esso, le dinamiche relazionali che si creano durante questi incontri, se gestite con professionalità, contribuiscono molto a favorire un clima di benessere e di accettazione all'interno della comunità.
- Le attività previste negli interventi di prevenzione possono variare in base al contesto e alla tipologia di utenza coinvolta ma, affinché esse siano efficaci, devono essere realizzate con la consapevolezza del cosa e del perché si stanno facendo e devono essere accompagnate da dei momenti di riflessione e di elaborazione dell'esperienza stessa. La possibilità di riflettere sull'esperienza, focalizzandone alcuni aspetti, di attribuire un significato a quanto vissuto in relazione a sé e al gruppo, è il passaggio che trasforma una "semplice" attività in un momento di sviluppo personale, di apprendimento e di cambiamento.
- Negli interventi di prevenzione spesso è necessario attuare delle variazioni rispetto a quanto previsto. I cambiamenti possono dipendere da innumerevoli fattori e, in alcuni casi, insistere su quanto programmato può creare delle rigidità controproducenti rispetto alle finalità che si vogliono raggiungere. È importante quindi che gli operatori abbiano ben chiari finalità e obiettivi dell'intervento perché questo permette di renderlo flessibile adattando le modalità attuative alle specifiche realtà e alle loro esigenze. Le azioni possono essere modificate nel rispetto degli obiettivi da raggiungere.
- Quando le boarding school progettano programmi d'intervento dovrebbero agire ispirandosi al concetto di prevenzione primaria, ovvero ad interventi in grado di prevenire malessere e disagio prima che essi si manifestino concretamente. Creare benessere all'interno delle comunità ha il duplice vantaggio di prevenire differenti tipologie di disagio (il bullismo ma anche l'insuccesso scolastico e altri tipi di malessere psicologico e sociale), quindi di non dover moltiplicare gli interventi per ogni specifica problematica coinvolgendo operatori e ragazzi in un numero eccessivo di interventi. Lavorare sulle emozioni e sulla consapevolezza del proprio agire potrebbe essere un buon esempio di prevenzione primaria.
- Allargare il più possibile i soggetti che partecipano al programma, non solo coloro che vivono e lavorano nelle boarding school ma anche chi è in contatto con esse, ad esempio scuole, società sportive ed enti del territorio. Maggiore sarà il numero di azioni e il numero di soggetti coinvolti, più evidenti e duraturi saranno i risultati conseguiti.
- È molto importante investire sulla formazione degli educatori; essi dovrebbero essere degli esperti nella gestione di interventi preventivi, infatti anche se le attività previste dagli interventi possono apparire semplici o, al contrario, complesse, la modalità in cui gli operatori le gestiranno con i ragazzi, influenzerà molto l'efficacia delle stesse.

- In tutti gli interventi di educazione e di prevenzione, la fiducia verso i ragazzi è un elemento importantissimo per comunicare loro la sicurezza necessaria ad affrontare le numerose sfide e cambiamenti di cui saranno protagonisti. Altrettanto importante è riuscire a confrontare le aspettative e i desideri dei giovani con i dati di realtà (compreso il loro comportamento). Gli educatori dovrebbero trovare il giusto equilibrio tra questi due poli per non rischiare di colludere troppo con i desideri dei ragazzi ma nemmeno di comunicare loro un'eccessiva sfiducia e pessimismo.

G.5 RIFERIMENTI

Il manuale completo delle Linee Guida sviluppate nel progetto RISE è disponibile al sito web: <http://www.isre.it/rise-linee-guida-del-programma-intervento-bullismo/>



Membro italiano ISO e CEN
www.uni.com
www.youtube.com/normeUNI
www.twitter.com/normeUNI
www.twitter.com/formazioneUNI

Sede di Milano

Via Sannio, 2 - 20137 Milano
tel +39 02700241, Fax +39 0270024375, uni@uni.com

Sede di Roma

Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma
tel +39 0669923074, Fax +39 066991604, uni.roma@uni.com